

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		SCAGLIA	462
PRESIDENTE	457	BERTOLA	462, 463
Comunicazioni del Presidente:		PARENTE	463, 464
PRESIDENTE	457	RESCIGNO	463, 466, 467, 468
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		CREMASCHI CARLO	466, 467
DONATINI ed altri: Provvidenze per la fabbriceria di Santa Maria del Fiore. (1486).	458	MARCHESI	466
PRESIDENTE	458	SAILIS	466
DIECIDUE, <i>Relatore</i>	458	MONDOLFO	466, 467
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	458	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	466, 468
ERMINI: Integrazioni delle vigenti dispo- sizioni di legge relative al personale uni- versitario non insegnante. (<i>Modificata dal Senato</i>) (1687-B)	458	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	458, 459, 460	PRESIDENTE	468
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pub- blica istruzione</i>	459, 460		
LOZZA	459, 460		
Disegno di legge (Discussione):			
Criteri di valutazione dei titoli dei can- didati ai concorsi a cattedre d'inse- gnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163).	461		
PRESIDENTE	461, 462, 464, 466, 468		
PAVAN, <i>Relatore</i>	461, 464, 466		
LOZZA	461, 462, 466, 468		
FRANCESCHINI	462, 467		

La seduta comincia alle 9.

BERTOLA, *ff. Segretario*, legge il proces-
so verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in con-
gedo il deputato Cessi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato
Diecidue sostituisce il deputato Motolese per
la discussione della proposta di legge n. 1486.
Comunico, inoltre, che il deputato Donatini
partecipa alla seduta per la discussione della
stessa proposta di legge.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

Discussione della proposta di legge dei deputati Donatini ed altri: Provvidenze per la fabbrica di Santa Maria del Fiore. (1486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Donatini, Paganelli, Parente, Marchesi, Foresi, Targetti, Giannini Guglielmo, La Pira, Carignani, Calamandrei, Lazzati, Giovannini, D'Ambrosio, Giordani, Fanfani, Migliori, Cappugi, Sabatini, Mancini, Gasparoli, Fora, Poletto, Ambrosini, Fascetti, Biagioni, Diecidue, Bima, Fanelli, Riva e Manuel-Gismondi: « Provvidenze per la fabbrica di Santa Maria del Fiore ».

Su questa proposta di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, suggerendo alcune modificazioni.

L'onorevole Diecidue ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DIECIDUE, *Relatore*. La proposta di legge presentata dal collega Donatini in favore della fabbrica del Duomo di Firenze, che comprende anche il Campanile di Giotto ed il Battistero, risponde ad una necessità riconosciuta da tempo; infatti, i lavori che si dispongono con questa legge, che, in pratica, sono già stati iniziati con fondi raccolti in maniera diversa, erano stati previsti fin dal 1934-1935: oggi, quindi, non si tratta che di una rivalutazione della somma.

La Commissione finanze e tesoro, dopo averne sospeso l'esame per molto tempo, ha espresso parere favorevole al provvedimento, a condizione che sia soppresso il primo articolo, relativo all'aumento del contributo annuo, e siano sostituiti gli altri con un nuovo testo che essa propone e che si differenzia dal precedente nella parte che riguarda la copertura finanziaria. Faccio mio il nuovo testo che mi auguro la Commissione vorrà approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge nel nuovo testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 360.000.000 per provvedere in linea straordinaria ai lavori di consolidamento e di restauro per la stabi-

lità e conservazione del Duomo di Santa Maria del Fiore, del Battistero di San Giovanni e del Campanile di Giotto.

L'indicata somma sarà erogata in cinque annualità di pari importo a cominciare dall'esercizio 1951-52.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà fatto fronte per la quota di lire 72.000.000 relativa all'esercizio 1951-52, mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Ermini: Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante. (Modificato dal Senato). (1687-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ermini: « Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante ».

Come la Commissione ricorderà, questa proposta di legge fu già discussa e approvata dalla nostra Commissione; passò, quindi, al Senato, e dal Senato è ora tornata a noi con qualche emendamento. Si tratta, perciò, di discutere le sole modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Riferirò io stesso su tali modifiche.

La proposta di legge concerne una migliore sistemazione del personale assistente, tecnico, subalterno e di segreteria delle Università.

Degli emendamenti apportati dal Senato, alcuni sono di pura forma o di scarso rilievo, quali quelli agli articoli 1, 2 e 4; l'articolo 5 è stato, invece, interamente sostituito. Mentre la proposta di legge nel testo approvato dalla nostra Commissione, all'articolo 5, disponeva che il termine del 31 dicembre 1951, fissato nel decreto legislativo 7 maggio 1948, fosse prorogato al 31 dicembre 1952 per la eventuale sistemazione del personale in so-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

prannumero assunto dalle Università, il Senato propone che questo personale sia assunto, senz'altro, nei ruoli speciali transitori. E questo è quanto le Università si auguravano: infatti, le Università non possono rinunciare ai servizi di questo personale che è stato assunto per insopprimibili esigenze delle Università stesse, che continueranno a sussistere anche dopo il 31 dicembre 1952. Sono, quindi, favorevole a questa come alle altre modifiche del Senato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole a tutte le modifiche introdotte dal Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dei singoli emendamenti.

Il primo riguarda il terzo comma dell'articolo 1. Il testo da noi approvato diceva:

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il quadruplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre, cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di 5 volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potrà nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata ».

Il Senato lo ha modificato come segue:

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre, cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potrà nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata ».

La modifica consiste, pertanto, nella riduzione a metà del numero degli assistenti volontari.

LOZZA. Qual'è la ragione per cui il Senato ha potuto dimezzare il numero degli assistenti?

PRESIDENTE. Fissando il quadruplo, si era tenuto conto della situazione delle Università minori dove gli assistenti di ruolo non sono in numero rilevante, due o tre, al massimo quattro per le cattedre di maggiore importanza.

Il Senato, invece, ha tenuto evidentemente conto, e con ragione, della situazione delle

grandi Università dove gli assistenti di ruolo arrivano sino a dieci, quindici. Ora, moltiplicando questa cifra per quattro, si sarebbe arrivati ad un numero così elevato di assistenti volontari, tale da rappresentare un ingombro notevole e da turbare anche l'ordine dei lavori. Perciò, il Senato ha stabilito che il numero degli assistenti volontari per ciascuna cattedra non possa superare il doppio del numero degli assistenti di ruolo, e che per le cattedre, cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non possa essere superato il numero di due volontari. Tuttavia, tenendo conto della situazione delle Università minori, ha mantenuto la disposizione, per la quale, ove se ne manifesti la necessità, il rettore può nominare un numero maggiore di assistenti volontari: quindi, questa facoltà resta limitata alla competenza degli organi delle singole Università, senza nessun intervento superiore.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la modifica apportata dal Senato al terzo comma dell'articolo 1.

(È approvata).

L'altra modifica riguarda il secondo comma dell'articolo 2.

Il nostro testo diceva:

« Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, agli assistenti volontari può essere rilasciato dal rettore un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici ».

La dizione proposta dal Senato è più precisa. Infatti, in base al nostro testo, si poteva pensare che rimanesse in facoltà del rettore di rilasciare o meno il certificato.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato al secondo comma dell'articolo 2.

(È approvata).

Nello stesso articolo 2 il Senato ha soppresso i commi quinto e sesto, i quali così recitavano:

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari, che alla data di entrata in vi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

gore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articoli 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di 1 ogni 4 assistenti volontari ».

Per il comma quinto il Senato ha osservato che, siccome questo personale non è più universitario, non ha diritto al riscatto. Quanto al comma sesto, bisogna considerare che, effettivamente, sotto il profilo della qualifica, aiuto volontario e assistente volontario sono la stessa cosa. Non esiste, infatti, la qualifica indipendente di aiuto, anche se, in pratica, vi è un assistente che funge da aiuto.

LOZZA. Certo, la soppressione del comma quinto va a scapito del servizio prestato dal personale. Sono molto perplesso se accettarla o meno:

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il personale statizzato ha sempre la possibilità di riscattare i precedenti servizi; pertanto, la precisazione contenuta nel quinto comma era superflua; mantenendo il comma, poteva nascere l'equivoco di ammettere il riscatto anche per quel personale che, dopo avere svolto un periodo di assistentato prima del 1948, oggi non è più al servizio dello Stato. Se, invece, presta ancora servizio alle dipendenze dello Stato, in qualsiasi altra amministrazione, ha lo stesso diritto al riscatto che ha tutto il personale statizzato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dei commi quinto e sesto dell'articolo 2.

(È approvata).

Un'altra modifica riguarda il comma quarto dell'articolo 4.

Il nostro testo diceva:

« Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere del rettore e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro della pubblica

istruzione, sentito, in ogni caso, il parere dei rettori, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati ».

Si parla di « parere dei rettori » nel senso che si deve sentire il parere del rettore dell'Università da cui l'assistente si allontana e del rettore dell'Università presso cui il Ministero lo trasferisce.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato al quarto comma dell'articolo 4.

(È approvata).

La modifica di maggior rilievo, come ho già detto, riguarda l'articolo 5.

L'articolo 5 da noi approvato diceva:

« I termini stabiliti negli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, sono prorogati al 31 dicembre 1952 ».

Il Senato ha interamente sostituito l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e le successive modificazioni, concernenti l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, sono estese al personale non insegnante non di ruolo in servizio alla data del 1° maggio 1948 presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore ».

Come ho già detto, la norma del Senato è favorevole al personale ed è più conforme alle leggi vigenti.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In proposito, desidero aggiungere che quando si discussero le norme di attuazione della legge 7 aprile 1948, n. 262, il Governo assunse preciso impegno di sistemare anche il personale universitario non insegnante che rimaneva escluso da quella legge. Con questa norma teniamo fede a quell'impegno e estendiamo, secondo giustizia, nei confronti di questo personale non insegnante, le norme valide per tutto il personale dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo integralmente sostitutivo del Senato.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

Discussione del disegno di legge: Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, proponendo una modifica di cui renderà conto il relatore.

L'onorevole Pavan ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAVAN, *Relatore*. Come i colleghi avranno letto anche nella relazione ministeriale, i punti essenziali di questo disegno di legge sono precisamente tre: fissazione di criteri obiettivi per la valutazione dei titoli dei candidati; integrazione delle commissioni giudicatrici con un funzionario del Ministero; aumento della tassa di abilitazione.

Finalmente, con questo provvedimento, noi possiamo avere un giusto metro di valutazione in quanto al provvedimento, in fine, è stata annessa una tabella di valutazione dei titoli.

Relativamente a questa tabella, il sindacato nazionale della scuola, dopo aver collaborato con il Ministero all'elaborazione del provvedimento, ha, successivamente, inviato alla nostra Commissione delle richieste che è bene esaminare.

La prima riguarda la valutazione delle lauree inferiori agli 88 punti. Ho studiato la questione, e, francamente, mi pare non sia il caso di accettare la proposta del sindacato, per una ragione molto semplice: la laurea è condizione per la partecipazione al concorso. A mio giudizio, è giusto il principio adottato di premiare le migliori lauree fino ad un minimo di 88 punti, ma non è possibile scendere fino ai 66 punti, altrimenti daremmo un premio per quel titolo che rappresenta la condizione prima per sostenere il concorso.

La seconda richiesta del sindacato riguarda la valutazione delle idoneità conseguite in precedenti esami. Il sindacato ha proposto che non solo sia fissato un massimo di punti 7, ma anche un minimo di punti 3. Mi pare una richiesta accettabile, in quanto evita di dare troppa larghezza di giudizio alla commissione. Accetterei questo punto di vista del sindacato per evitare che vi possano essere, come è avvenuto nei concorsi del 1947,

delle disparità di valutazione tra commissione e commissione. Ripeto: limitando il giudizio della commissione tra un massimo di punti 7 e un minimo di punti 3, ogni commissione dovrebbe scegliere tra questi estremi.

Il terzo punto delle richieste del sindacato riguarda i punti spettanti a coloro i quali hanno riportato ferite in combattimento. Il sindacato chiede che siano valutate anche le invalidità non causate da ferite di guerra. A questo proposito, devo far presente che per i mutilati e gli invalidi vi è già la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riserva il dieci per cento dei posti a favore degli invalidi e mutilati. Questi, quindi, hanno già il loro beneficio. Ora, se accettassimo le richieste del sindacato, troveremmo degli invalidi e dei mutilati che non sono tali per ferite di guerra (potrebbe trattarsi di una malattia nervosa o di cuore, di un'otite, ecc.) e dovremmo addentrarci in una casistica che non avrebbe più termine, e non sapremmo come elencare tutti i casi di invalidità. Perciò, sarei del parere di lasciare la dicitura stabilita dal Ministero della difesa, perché, ripeto, se si tratta di mutilati per ferite in combattimento, hanno già in loro favore la legge del giugno 1950, più il punteggio approntato dal Ministero; se l'invalidità non è causata da ferite in combattimento, hanno ugualmente in loro favore la legge sul decimo dei posti.

Per quel che riguarda la valutazione dei titoli, non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. L'opposizione, fin dal 1948, aveva, in sede di bilancio, avanzato richiesta che una disposizione di legge precisasse la valutazione dei titoli e, inoltre, che fosse comunicato il voto della prova scritta a coloro che sono ammessi all'orale, e fosse comunicato anche, al termine dell'esame, il risultato della prova orale e pratica. Perciò, possiamo essere d'accordo, in linea generale, con questo provvedimento e possiamo accettarne i punti fondamentali.

Però, noi non approviamo che si chiami un funzionario dell'amministrazione a far parte delle commissioni, come se dovesse esercitare un controllo sul lavoro delle commissioni stesse, quasi che non si avesse fiducia nelle commissioni dei concorsi per le scuole medie. Secondo noi, se pure vi sono stati dei ricorsi per errori dovuti alla mole del lavoro, a disattenzione e a fretta, questo non vuol dire che con un minor lavoro e una maggiore attenzione, per l'avvenire, non si

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

possa sopperire alle deficienze del passato. Dunque, siamo contrari a che un funzionario del Ministero entri nelle commissioni e sottocommissioni di concorso e, per questa ragione, ho presentato un emendamento soppressivo in tale senso. Potremmo ammettere che accanto alle commissioni vi fosse un funzionario amministrativo come consulente, magari solo per quel che riguarda la valutazione e il computo dei titoli; ma, secondo noi, non può far parte della commissione esaminatrice.

Un'altra considerazione riguarda la valutazione dei titoli; noi non siamo d'accordo che si valuti il servizio prestato nelle scuole parificate. La Costituzione prevede (e pare che verrà applicata nella riforma della scuola) una nuova figura: la scuola paritaria. La scuola parificata attuale non è la scuola paritaria e noi neghiamo il valore del servizio prestato nella scuola parificata per i concorrenti. Vuol dire che, quando sarà definito dalla legge il nuovo istituto della parità, la nostra posizione cambierà.

Terza ed ultima osservazione: noi crediamo che per tutte le lauree vi debba essere una valutazione; quindi, noi giudichiamo una lacuna il non aver assegnato almeno un punto alle lauree da 66 a 88.

PRESIDENTE. Ma una laurea con 66 è il titolo minimo richiesto per l'ammissione al concorso; quindi, non serve a niente assegnare un punto a questo titolo, perché l'avrebbero tutti.

LOZZA. Però, se non assegniamo alcun punto, questo titolo rimane senza valutazione.

FRANCESCHINI. Ma è titolo di ammissione al concorso.

LOZZA. Concludendo, noi pensiamo che il funzionario amministrativo non debba far parte della commissione, e che non debba essere valutato il servizio prestato nelle scuole parificate.

Mi riservo di intervenire di volta in volta sulle tabelle.

SCAGLIA. Sono d'accordo che una materia così importante e delicata debba essere regolata in modo rigido che non lasci arbitrio alle commissioni.

Devo, però, osservare, riguardo alla valutazione dei singoli titoli che dovremo poi considerare partitamente, che, pur nello sforzo di equilibrio evidente nella distribuzione generale delle valutazioni, sono stati valutati con eccessivo rigore i titoli che agli effetti della capacità dei concorrenti sono da considerare di maggior significato. Per esempio, la differenza tra la laurea presa con 110

e lode e quella presa con 110 o con 109 può sembrare cosa da poco quantitativamente, ma è il segno più concreto, la migliore garanzia della serietà con cui il concorrente ha compiuto il suo corso di studi. Pertanto, penso che la votazione di 110 e lode dovrebbe essere valutata con un maggiore distacco rispetto alle altre votazioni che sono pure segno di una notevole diligenza e capacità, ma, comunque, non danno una garanzia così completa come il 110 e lode che si dà soltanto in considerazione, oltre che del valore della tesi, anche della regolarità e del modo con cui sono stati compiuti tutti gli studi.

Lo stesso penso riguardo alla libera docenza. Quella valutazione che arriva fino a un massimo di 4 punti, anche per la libera docenza nella stessa materia per cui si concorre in una scuola media, mi pare del tutto inadeguata. Analogamente, si è proceduto con eccessiva ristrettezza nella valutazione delle pubblicazioni.

A queste mie osservazioni si opporrà: come si può manovrare entro un ambito così ristretto di punti (dieci per i titoli di cultura, cinque per quelli di studio)? Come si può far posto a queste diverse valutazioni? Il rimedio potrebbe essere quello di fondere in un unico gruppo titoli di studio e titoli di cultura, qui separati un po' artificialmente, attribuendo loro quindici punti complessivamente, in modo che entro questo ambito più largo potessero trovar posto queste elevazioni di valore di alcuni titoli. Presenterò in proposito un emendamento.

BERTOLA. Sono d'accordo con il relatore onorevole Pavan, circa la richiesta avanzata dal sindacato a proposito delle lauree. Credo che su ciò non vi possano essere dubbi: è inutile dare un punteggio alla laurea in quanto tale, poiché ciò non porterebbe un vantaggio a nessuno. Si assegna un punteggio alla laurea in quanto il candidato ha ottenuto una votazione elevata, e quel punteggio è in rapporto al voto riportato.

Sono, pure, d'accordo col relatore sulla opportunità di stabilire per l'idoneità un minimo oltre che un massimo. È una valorizzazione dell'idoneità, ed è giusto dare questo vantaggio a chi non ha ottenuto il posto soltanto perché non c'era, ma ha dimostrato di essere preparato.

Sono anche d'accordo con l'onorevole Scaglia circa la valutazione della libera docenza e delle pubblicazioni. Mi sembra che il punteggio sia piuttosto basso per questi titoli. Circa le pubblicazioni si può discutere, poiché, per forza di cose, si tratta sempre di un

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

giudizio relativo, specialmente per le pubblicazioni artistiche affidate alla particolare sensibilità, scuola e cultura dei commissari.

La proposta dell'onorevole Scaglia di fondere titoli di cultura e titoli di studio in un unico gruppo credo si possa accettare. In questo caso, vorrei che si stabilisse per la libera docenza un punteggio variante da un minimo a un massimo di punti secondo l'affinità o meno con la cattedra a cui si concorre.

La questione più grossa, che rappresenta una novità, è la immissione in queste commissioni di un funzionario del Ministero. Confesso di essere piuttosto diffidente. Si tratta di proporre un funzionario ad ogni commissione. Alle volte vi sono dei concorsi che hanno più di cento commissioni; altrettanti dovrebbero essere i funzionari. Vi sono, quindi, anche difficoltà di attuazione. E a quale scopo si faranno entrare questi funzionari nelle commissioni? Per assicurare l'osservanza della legge da parte dei commissari? Ma io non ho sentito che ci sia stata una deficienza su questo punto.

È vero, se mai, che, alcune volte, tra commissioni diverse vi è stata una diversa valutazione dei titoli, mentre questa dovrebbe essere più che possibile oggettiva, invariabile da commissione a commissione, parlo specialmente di particolari titoli che hanno valore per sé stante, non di cultura ma di carattere didattico. Ma l'inconveniente potrebbe superarsi, senza ricorrere all'inclusione di un funzionario in ogni commissione, se la valutazione dei titoli fosse fatta anticipatamente, prima del concorso, da parte di una speciale commissione: la valutazione acquisterebbe un carattere oggettivo, non sarebbe più modificabile e il candidato saprebbe subito quanto può ottenere con i suoi titoli.

Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 1, il quale dispone che al candidato deve essere comunicato il voto dello scritto. So che ciò risponde ad una richiesta del sindacato, ma mi permetto di dissentire sull'opportunità di tale disposizione. Perché è stata avanzata questa richiesta? Non ci può essere che una spiegazione: la diffidenza del candidato verso la commissione che il voto dello scritto possa essere in seguito modificato. Ma il meccanismo del concorso è anonimo: le commissioni giudicano i vari temi senza conoscere il nome del candidato. Non credo che sia sempre un vantaggio per il candidato conoscere il punto ottenuto.

PARENTE. È una questione di diritto, non di vantaggio.

BERTOLA. Ammettiamo che un candidato abbia fatto un esame scritto appena appena sufficiente per ammetterlo all'orale. Ora, ogni candidato crede, spera, di aver fatto un buon lavoro, e si presenta all'esame orale con questa speranza; se gli comunicano che il suo compito vale poco, penserà di avere già perduto ogni possibilità di vincere il concorso quella volta, e in questo stato d'animo affronterà la prova orale. Io chiedo: è un vantaggio questo? Perciò, propongo la soppressione all'articolo 1, del comma relativo alla comunicazione del voto delle prove scritte o grafiche.

RESCIGNO. Poiché siamo in sede di discussione generale, mi limiterò ad osservazioni di carattere generale, rimandando all'esame dei singoli articoli eventuali osservazioni di indole particolare.

Innanzitutto, desidero lodare la presentazione di questo disegno di legge che viene incontro a diverse esigenze profondamente sentite, soprattutto dalla classe dei professori. Esso, infatti, vuole eliminare le discrepanze esistenti tra concorso e concorso. Per un'altra parte, il disegno di legge è perfettamente identico alle disposizioni precedenti, per esempio nella distribuzione e classifica dei titoli da valutare.

Le innovazioni veramente essenziali sono due: una riguarda la pubblicità dei risultati delle prove scritte e orali, l'altra riguarda l'intervento del funzionario amministrativo.

Riguardo alla prima, devo dichiarare che non solo non sono d'accordo con l'onorevole Bertola, ma vado anche oltre, e penso che la disposizione debba essere ulteriormente ampliata. Quella della pubblicità è stata la aspirazione più sentita dai professori e dai candidati. È inutile illudersi e parlare di sfiducia verso la commissione. Abbiamo l'esperienza di quello che è avvenuto in alcuni concorsi: si è arrivati, perfino, all'arresto dei membri delle commissioni esaminatrici. La pubblicità dei voti mira a proteggere tutti i candidati, a garantirli da eventuali errori. Sulla comunicazione del risultato della prova scritta non ho niente da eccepire; essa avviene già in quasi tutti i concorsi veramente seri, per esempio, nel concorso della magistratura, e nel concorso per il notariato.

Nel disegno di legge si stabilisce che sia comunicato al candidato anche il voto della prova orale: « Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita » (comma 8°, articolo 1). Dunque, secondo il disegno

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

di legge, la comunicazione deve essere fatta al termine di ogni giornata di esami. Ma io propongo che il voto della prova orale sia comunicato ai candidati al termine dell'esame, dopo una breve consultazione tra i commissari, così come avviene negli esami universitari, di modo che il candidato, sommando il voto dello scritto con quello dell'orale, e aggiungendo i punti stabiliti in precedenza per i suoi titoli, sa a quanto potrà ascendere la sua valutazione complessiva, e andarsene a casa tranquillo, sicuro che non saranno fatte ingiustizie a suo danno. Presenterò un emendamento in questo senso.

Quanto all'intervento del funzionario amministrativo, mi permetto di dissentire dai precedenti oratori. Ritengo che questo intervento sia utile e necessario, purché contenuto entro determinati limiti. Anche qui l'innovazione deriva dall'esperienza, soprattutto di quanto è avvenuto nei concorsi dei ruoli transitori. I professori, membri delle commissioni esaminatrici, non sono sempre i più adatti a fare il computo di tutti i punteggi; molte volte è avvenuto che il Consiglio di Stato ha dovuto chiamare i componenti della commissione e mostrare loro l'errore commesso, le commissioni hanno dovuto riconoscere di avere sbagliato e candidati che prima si riteneva non rientrassero tra i vincitori, vi sono entrati, mentre altri, che si aspettavano di essere tra i vincitori, ne sono stati esclusi. Perciò, stabilire che vi debba essere l'assistenza tecnica di un funzionario amministrativo, come principio, non è errato. Però, questo funzionario non deve avere alcun potere deliberante, non deve, cioè, partecipare alla formazione del giudizio, ma deve avere poteri limitati a una funzione tecnica di guida, di controllo e di suggerimento.

Queste sono le osservazioni di indole generale che mi pare si possano fare sul provvedimento.

PARENTE. Vorrei richiamare la vostra attenzione su una questione relativa alle tabelle. Al secondo capoverso della lettera h) del n. 2 della tabella si dice: « Le pubblicazioni, produzioni artistiche, ecc., che la Commissione giudichi di valore negativo, sono considerate titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti, fino al massimo di tre punti, dalla votazione complessiva attribuita ai titoli ».

Con questa disposizione si potrebbe verificare questo assurdo: se tra i professori ci fosse chi avesse avuto una polemica con uno dei candidati — e questo può avvenire specialmente in materia artistica e ognuno di

noi sa quanto sia opinabile questa materia —, di fronte a una pubblicazione di questo candidato, avrebbe addirittura il diritto di valutargliela negativamente. Mi sono preoccupato di andare a vedere l'origine di una disposizione del genere e ho visto che si tratta di un articolo aggiunto ai bandi di concorso nel 1926. È facile comprenderne la ragione: allora, serviva a colpire gli antifascisti che avevano presentato pubblicazioni di carattere politico. Prima del 1926, infatti, questa valutazione negativa non era prevista. Propongo formalmente la soppressione di tale disposizione, che non mi pare né giusta né onesta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PAVAN, *Relatore*. Prima di rispondere agli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione, desidero illustrare ulteriormente alcuni particolari del disegno di legge.

L'articolo 1, così com'è redatto, non presenta alcuna novità all'infuori della pubblicità della votazione, che, secondo il mio punto di vista, è giustissima, perché toglie il candidato da uno stato di dubbio e di sospetto e gli dà la sicurezza di avere di fronte una commissione che opera secondo giustizia. Questa è l'unica innovazione; per il resto l'articolo non fa che compendiare il regolamento del 9 dicembre 1926, n. 2480, quello del 27 gennaio 1933, n. 153, quello del 5 luglio 1934, n. 1185 e, infine, quello del 7 maggio 1948, n. 1034.

Quanto all'articolo 2, premetto che mi sono chiesta la ragione dell'abrogazione dell'articolo 135 del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, articolo che riguarda gli assistenti e gli istitutori dei collegi nazionali. Ho trovato la risposta alla mia domanda nella tabella di valutazione, alla lettera d) del numero 3. Ora, il citato articolo 135 valutava alla pari il servizio prestato dagli istitutori dei collegi nazionali e quello degli insegnanti non di ruolo. Ma non è giusto che chi ha fatto l'istitutore ed ha semplicemente accompagnato dei ragazzi a passeggio o li ha sorvegliati durante la ricreazione abbia nei concorsi un punteggio eguale a chi ha, invece, insegnato — anche solo per un anno — e ha avuto la responsabilità di una cattedra. Infatti, nella nuova tabella di valutazione è stabilito che il servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o istitutore assistente nei convitti nazionali è valutabile in ragione della metà dell'insegnamento medio al quale sia stato attribuito il minimo coefficiente a norma della lettera a). Secondo il mio punto di

SESTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

vista, questa modifica risponde a un criterio di giustizia.

Riguardo all'articolo 3, sulla composizione delle commissioni, mi sono premurato di conoscere i concetti basilari in base ai quali è stato formulato. Effettivamente il Consiglio di Stato ha dovuto intervenire qualche volta. Non mi riferisco al concorso dei ruoli transitori, a cui ha accennato l'onorevole Rescigno, ma piuttosto all'ultimo concorso, quello del 1947, che ha dato luogo a parecchi ricorsi al Consiglio di Stato. Vi sono stati dei concorrenti che, in un primo momento, si sono trovati in posti avanzati della graduatoria, e successivamente sono passati indietro, fino alla perdita del posto, perché erano state sbagliate le valutazioni.

Non dobbiamo incriminare i commissari dei concorsi, che tutti procedono all'esame con scrupolo. Il conteggio dei punti viene affidato ad uno di loro, che è nominato segretario ed è più o meno adatto a questo compito. Certo, in tutti i concorsi dello Stato il funzionario enterebbe per salvaguardare la procedura indicata dalla legge. Con il gran numero attuale di concorrenti (al Ministero vi sono 40 tonnellate di carta che non si sa dove collocare, e si aspetta questa legge per la nomina delle commissioni, altrimenti non si può metter mano ai fascicoli), il numero delle sottocommissioni sarà certamente pari, se non superiore, a quello del concorso precedente. Ora, secondo il mio punto di vista, non è giusto che il funzionario entri nel merito dell'esame che deve esser valutato dai competenti, però, è opportuno che il funzionario affianchi le commissioni centrali per dare garanzia che il concorso si svolga secondo la procedura normale. Per spiegare ai colleghi che cosa intendo per commissione centrale, faccio osservare che le commissioni saranno tante quante sono le classi di cattedre (sarebbe impossibile fare una commissione unica); quindi, se vi sono venti, ventidue classi di cattedre, bisognerà fare venti, ventidue commissioni, e queste saranno le commissioni centrali che valutano i titoli e sono assistite dal funzionario del Ministero. Necessariamente, si dovranno nominare anche sottocommissioni e ve ne saranno, all'incirca, oltre 200; ma il funzionario dovrà assistere solo le commissioni, e con ciò intendo — e preciserò questo punto in un mio emendamento — che il funzionario non faccia parte integrante della commissione, con diritto di voto, bensì che affianchi la commissione nell'applicazione delle norme stabilite dalla legge. Così, onorevole Lozza, resterebbe fermo il principio

che i commissari sono nella loro piena libertà e indiscutibile giurisdizione nel procedere all'esame. Il mio emendamento suona così:

« Di ciascuna delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media, è chiamato a far parte un funzionario di gruppo A dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione col compito di assistere la commissione al fine di assicurare l'esatta applicazione delle norme che regolano lo svolgimento dei concorsi e degli esami di Stato ».

Con questo emendamento, si elimina la partecipazione dei funzionari nelle sottocommissioni, anche per una ragione molto semplice: dove andrebbe a trovare tutti questi funzionari di gruppo A il Ministero della pubblica istruzione?

A proposito dell'articolo 4, che aumenta la tassa di ammissione, il sindacato ne ha chiesto la decorrenza con inizio non dal prossimo, ma dal successivo concorso. Questa richiesta, lo dico francamente, non la capisco. L'articolo ha anche una finalità morale: le tasse sono portate da mille a cinque mila lire in quanto, nei concorsi precedenti, data l'esiguità della cifra, vi sono stati dei concorrenti che con 25 mila lire si sono presentati per 25 cattedre; aumentando la tassa, diminuirà molto il numero di coloro che si presentano solo per tentare, senza preparazione adeguata. Ritengo, perciò, che l'articolo debba essere mantenuto così com'è: proporre che, per quel che riguarda l'aumento della tassa, l'applicazione della disposizione sia rimandata a un prossimo concorso, mi pare illogico.

All'articolo 5, la Commissione finanze e tesoro, che ha espresso parere favorevole al provvedimento, chiede la soppressione dell'ultimo comma che è del seguente tenore:

« Alla copertura del maggiore onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 sarà provveduto con gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 ».

Ora, il giudizio della Commissione finanze e tesoro è contrario a quello della Ragioneria generale dello Stato, che, prima ancora della preparazione di questo disegno di legge, aveva dato parere favorevole purché fosse incluso questo comma. Comunque, si metteranno d'accordo tra Ministero della pubblica istruzione e Ragioneria.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

Non ho altro da aggiungere, se non invitare la Commissione a dare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonché di 15 punti supplementari per i titoli militari.

« Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

« Quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame.

« Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame. Determina, altresì, i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti dall'annessa tabella di valutazione. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata, con le opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

« Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.

« I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

« Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli militari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella.

« Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita ».

Poiché l'articolo riveste una notevole importanza, propongo di esaminarlo partitamente. Potremmo iniziare con i primi quattro commi, ai quali non sono stati presentati emendamenti; successivamente, passeremo ai restanti commi. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

CREMASCHI CARLO. Relativamente all'attribuzione di 15 punti supplementari ai titoli militari, vorrei sapere se anche nei con-

corsi degli altri Ministeri ai titoli militari sia riservato un simile punteggio, che mi pare troppo elevato.

MARCHESI. Veramente, anche a me pare un po' troppo elevato.

PAVAN, Relatore. Ma si tratta di punti supplementari.

CREMASCHI CARLO. Ai fini di una graduatoria interna bastano anche meno di 15 punti. In confronto ai punti attribuiti ai titoli didattici e culturali, mi pare che attribuire 15 punti ai titoli militari sia eccessivo.

SAILIS. L'osservazione dell'onorevole Cremaschi mi pare fondata. Quindici punti attribuiti ai titoli militari sono troppi, quando ai titoli di cultura si attribuisce un massimo di dieci punti. Propongo formalmente di stabilire, per questi titoli militari, 8 punti: è già un giusto riconoscimento.

RESCIGNO. Questo punteggio è stato concordato con la Presidenza del Consiglio, in uniformità con le altre amministrazioni.

MONDOLFO. Mi associo alla proposta degli onorevoli Cremaschi e Sailis; inoltre, chiedo se sia veramente necessaria la parola « supplementari », che è stata introdotta in un momento in cui si credeva che i titoli militari potessero portare a un punteggio superiore a 100. Poiché, nel comma seguente, è detto che si deve rimanere entro i 100, quel « supplementari » non ha più ragione di essere.

LOZZA. Sono d'accordo con gli onorevoli Cremaschi e Sailis, quanto al concetto, tanto più che dieci soli punti sono attribuiti ai titoli di cultura, mentre si deve tener alto il valore dei titoli culturali. Però, prima di arrivare ad una votazione, desidererei maggiori chiarimenti; vorrei sapere se questi quindici punti sono stabiliti per tutte le amministrazioni, e con quale criterio è stato fissato questo punteggio; altrimenti potremmo cadere in un errore.

CREMASCHI CARLO. Faccio formale proposta di approvare il primo comma, lasciando in sospenso questo punto della valutazione dei titoli militari, al fine di avere gli opportuni chiarimenti.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Cremaschi, che ci permette di approfondire l'origine di questo punteggio e in base a quali accordi è stato introdotto nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, accogliendo la proposta dell'onorevole Cremaschi, può rimanere stabilito che, per il momento, viene accantonata, riguardo al primo comma dell'articolo 1, ogni decisione sul

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

punteggio massimo da riservare ai titoli militari. Il primo comma sarà, pertanto, votato con questa riserva.

(Così rimane stabilito).

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 comprendente i commi primo, secondo, terzo e quarto.

(È approvata).

Passiamo ad esaminare i restanti commi dello stesso articolo.

Al comma quinto, vi è un emendamento soppressivo dell'onorevole Bertola e, all'ultimo comma, un emendamento interamente sostitutivo dell'onorevole Rescigno del seguente tenore:

« La votazione conseguita nelle prove orali o pratiche viene comunicata ai singoli candidati subito dopo le prove stesse ».

FRANCESCHINI. Vorrei che il comma quinto fosse messo in relazione con l'ultimo comma dell'articolo.

In linea di massima, sono favorevole a questo atto di regolarità, volto ad assicurare la tranquillità al candidato.

Però, devo esprimere un dubbio che, finora, non sono riuscito a superare. Quando negli esami universitari si deve dare il voto a uno studente, la valutazione avviene o di comune accordo, o di iniziativa di uno dei tre membri della commissione di esame, in genere il titolare; si può dare 24, 27 o 30. Ma quando si tratta di proporre delle votazioni che implicano una scelta per la nomina a una cattedra, e le cattedre sono in numero limitato, allora, il criterio di comparazione è uno dei criteri fondamentali: non si può sopprimere il giudizio relativo.

RESCIGNO. Questa comparazione avviene naturalmente.

FRANCESCHINI. Non sempre.

La commissione, comunicando il voto dello scritto e dell'orale, si verrebbe a trovare prigioniera della sua stessa decisione, senza poterci tornare sopra, e, nel caso che molti candidati avessero lo stesso punteggio (cosicché il numero dei vincitori superasse quello delle cattedre), quale sarebbe il criterio per l'attribuzione di queste? O un nuovo concorso o una revisione dei titoli. E, badate bene, nei concorsi con molti concorrenti può accadere benissimo che vi siano candidati con il medesimo punteggio.

È un dubbio che affaccio, seppure non abbia una soluzione da proporre, che contem-

peri l'esigenza del giudizio comparativo con l'altra della maggiore lealtà verso il candidato, il quale non deve avere sorprese, non deve vedersi escluso dai vincitori senza sapere niente dei suoi esami. Come si può risolvere la questione della graduatoria se alcuni candidati hanno il medesimo punteggio?

RESCIGNO. Si risolve anche adesso con vari criteri, per esempio col criterio dell'anzianità.

FRANCESCHINI. Devono valere solo i criteri stabiliti in questo disegno di legge. Tornando al mio esempio, se vi sono troppi vincitori rispetto alle cattedre, la commissione deve ritornare sul suo giudizio e valutare quelle sfumature che nel giudizio immediato non aveva valutato.

CREMASCHI CARLO. Il dubbio espresso dall'onorevole Franceschini dovrebbe convincere, proprio all'opposto di quanto egli dice, della opportunità di introdurre la pubblicità del voto. L'onorevole Franceschini ha detto: poiché può verificarsi che vi siano molti candidati con il medesimo punteggio, come può la commissione, comunicando il voto, restare in tal modo legata ad una sua decisione che rende impossibile la formazione della graduatoria dei vincitori? Ma, domando io, dopo aver esaminato tutti i candidati, come potrebbe la commissione dare il voto con la stessa sensibilità, con la stessa esattezza con cui, invece, lo può dare subito dopo ciascun esame? Chi ricorda più l'esame? È un'esperienza che hanno fatto tutti i professori. Credo che la valutazione esatta sia proprio quella che si fa dopo l'esame: si vede il concorrente, la sua sicurezza, e si dà il voto. Il giudizio resta legato, è vero, ma c'è tutto l'altro punteggio riservato ai titoli, che determinerà la graduatoria.

Ripeto che, proprio per il dubbio espresso dall'onorevole Franceschini, noi dobbiamo accettare questa norma che è quella che protegge di più il candidato.

MONDOLFO. Sono d'accordo con le idee espresse dall'onorevole Cremaschi. Evidentemente questa è una legge di sospetto; ed il sospetto è giustificato dalle vicende degli ultimi concorsi. È verissimo che dal confronto con i risultati dell'orale può venire l'incitamento a correggere il giudizio dato sulla prova scritta; ma è più facile che dal confronto dei due punteggi venga fuori una modifica per scopi non legittimi. Quando vi sarà negli ambienti accademici un migliore costume di quello che vi è oggi, potremo rinunciare a una disposizione di questo genere, potremo rinunciare alla modifica proposta dal-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

l'onorevole Rescigno all'ultimo comma di questo articolo, che il risultato dell'esame orale sia comunicato a ciascuno al termine della prova. Ma finché non avremo questo miglior costume, tali disposizioni sono necessarie.

LOZZA. Desidero fare osservare, relativamente all'emendamento dell'onorevole Bertola, soppressivo del quinto comma, che, quando si correggono gli elaborati, le buste contenenti il nome dell'autore sono chiuse, e tali restano quando si stabilisce il voto, quando si rivedono tutti i lavori in base a un criterio relativo e anche quando, essendovi alcuni lavori in sospeso che raggiungono quasi la sufficienza, si discute se si debba passare o no alla sufficienza. Le buste si aprono solo quando il voto è definitivo, e non sarà modificato neppure qualora il candidato superasse la prova orale in modo tale da indurre l'esaminatore a pensare che avrebbe potuto superare lo scritto in modo migliore. E allora, poiché il voto dello scritto non viene più modificato, deve essere comunicato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo anzitutto osservare che questa non è una legge di sospetto, ma una legge che si fa per la garanzia di tutti. Altrimenti, tutte le leggi sulla pubblica amministrazione sarebbero leggi di sospetto. Noi, invece, partiamo dal punto di vista che, per la garanzia di tutti i cittadini, si devono porre determinati limiti.

Contesto, quindi, nel modo più assoluto quanto hanno detto gli onorevoli Rescigno e Mondolfo. Devo rivendicare, con pieno diritto, la serietà con cui i professori fanno il loro dovere.

Fatta questa premessa che ritenevo necessaria, vengo agli emendamenti, e dico che, senz'altro, sono favorevole non solo alla comunicazione del voto dello scritto, ma anche alla comunicazione del voto della prova orale subito dopo la prova, perché questa è una garanzia di legittimità.

Ma il problema posto dall'onorevole Franceschini è molto importante: non è un dubbio, è un problema. In altri concorsi, a quanto mi consta, è regolamentato il caso della parità. Mi risulta anche che ci sono dei concorsi statali in cui è previsto (perciò, è necessaria la regolamentazione) che la commissione, con regolare verbale, possa rivedere gli elaborati ed attribuire delle frazioni di punto, a modifica del precedente punteggio.

Penso che ci convenga accantonare anche questa questione, perché tutti possiamo riflettere su come vada risolto il caso di parità.

RESCIGNO. Il problema della parità è risolto dai precedenti regolamenti che non sono abrogati da questa legge.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dal momento che vi può essere il dubbio dell'abrogazione in quanto vi è una nuova legge, anche se fosse superfluo, sarebbe, comunque, opportuno ripetere la regolamentazione in questa sede.

PRESIDENTE. Poiché sta per iniziarsi la seduta in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

DONATINI ed altri: « Provvidenze per la fabbrica di Santa Maria del Fiore » (1486):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

ERMINI: « Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante » (1687-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arbrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Caronia, Chini Cocoli Irene, Cremaschi Carlo, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, Ebner, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giordani, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Moro Aldo, Pavan, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Rescigno, Sailis, Scaglia, Torretta e Vetrone.

E in congedo:

Cessi.

La seduta termina alle 10,30.